



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Franco De Stefano

Presidente

Pasquale Gianniti

Consigliere

Antonella Pellecchia

Consigliera Rel.

Raffaele Rossi

Consigliere

Salvatore Saija

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE CUSTODIA

Ud.25/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 624/2025 R.G. proposto da:

██████████ con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio
difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio
difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████;

-controricorrente-

contro



Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1083/2024
depositata il 12/12/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalla
Consigliera Antonella Pellecchia.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2017, [REDACTED] — [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore, la Provincia di Salerno, chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta
verificatasi il 23 luglio 2015 lungo la via [REDACTED] nella frazione di
[REDACTED]

A fondamento della domanda, parte attrice deduceva di essere inciampata
in una caditoia per la raccolta delle acque piovane, posta al di sotto del
livello del manto stradale, riportando una frattura scomposta del capitello
radiale destro.

In corso di causa, la [REDACTED] chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a
chiamare in causa il Comune di Mercato San Severino.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 1504/2022, rigettava la
domanda, ritenendo che l'evento fosse riconducibile esclusivamente alla
condotta colposa della danneggiata, ed accoglieva l'eccezione di carenza di
legittimazione passiva sollevata dalla Provincia di Salerno.

2. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 1083/2024, rigettava sia
l'appello principale della [REDACTED] sia quello incidentale del Comune di



Mercato San Severino, confermando integralmente la decisione di primo grado.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [REDACTED] articolando quattro motivi di censura.

3.1. Il Comune di Mercato San Severino e la Provincia di Salerno hanno resistito con distinti controricorsi.

3.2. Il Comune di Mercato San Severino ha depositato memoria.

Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. In via preliminare, va dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto da [REDACTED] nei confronti della Provincia di Salerno, mai risultando - dalla stessa - attinta la declaratoria in primo grado di difetto della sua legittimazione passiva; né, in proposito, parte ricorrente dimostra, all'interno del ricorso, di aver contestato già in grado d'appello con apposito motivo di gravame tale statuizione.

Il ricorso, in parte qua, è pertanto inammissibile, per essere stata censurata una statuizione del Tribunale che, non risultando - per non constare dal tenore letterale del ricorso - essere stata oggetto di impugnazione in appello, deve ritenersi qui coperta dal giudicato.

4.1. Ciò nonostante, trattandosi di causa evidentemente scindibile, tanto non rileva ai fini della disamina del ricorso come proposto da [REDACTED] nei confronti del Comune di Mercato San Severino.

5.1. Tanto premesso, con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte territoriale avrebbe ritenuto non superata la motivazione del primo giudice circa la prova dell'assenza di colpa della danneggiata.



Assume la ricorrente che il giudice di merito avrebbe erroneamente applicato i principi in tema di responsabilità da cose in custodia, ritenendo che gravasse sulla danneggiata l'onere di dimostrare di avere tenuto una condotta "non imprudente".

Deduce, in proposito, che la Corte d'appello avrebbe affermato che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. presuppone la prova, da parte del danneggiato, non solo del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma anche dell'assenza di una condotta colposa.

5.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché dall'istruttoria non era emersa una colpa esclusiva della danneggiata.

La ricorrente assume che il giudice del merito avrebbe omesso di motivare adeguatamente in ordine al grado della colpa ascrivibile alla stessa, così pervenendo, in modo apodittico, all'esclusione della responsabilità dell'ente custode.

5.3. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227 e 2697 c.c., poiché la Corte territoriale avrebbe dichiarato la sussistenza del caso fortuito sulla base della sola verifica positiva della colpa della danneggiata, senza accertare se tale condotta fosse altresì connotata dai requisiti dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

5.4. Con il quarto motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per travisamento della prova, in quanto la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su una errata percezione delle deposizioni testimoniali.

6.1. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili.

Essi risultano difatti svolti a contestazione delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado del Tribunale di Nocera Inferiore, che, per vero,



espressamente la Corte d'appello richiama, salvo poi a motivare autonomamente in ordine alla visibilità della condizione dei luoghi e alla conoscenza degli stessi da parte dell'attrice, che abitava in quella stessa via (a pagg. 9-10 della sentenza impugnata).

Per altro verso, mette conto rilevare, quale ulteriore profilo di inammissibilità del primo e del secondo mezzo, che essi – pur denunciando formalmente un "error in iudicando", ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – investono tutti il medesimo nucleo tematico relativo alla ricostruzione del nesso causale, alla valutazione della percepibilità della situazione dei luoghi e alla rilevanza causale della condotta della danneggiata.

In tal guisa, le censure veicolate dalla ricorrente mirano a contrapporre una propria valutazione dell'assetto probatorio, diversa da quella operata dalla Corte di merito, non conforme alle sue aspettative (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005), sollecitando a questa Corte di legittimità una rivalutazione del detto corredo istruttorio, che sia alternativa a quella compiuta dal giudice del merito – pur se a questi riservata, e in quanto tale non sindacabile, nel suo intrinseco contenuto fattuale, in questa sede – facendo assurgere il giudizio di legittimità a giudizio di merito di terzo grado (in tal senso, *ex multis*, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33125 del 18/12/2024).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado sulla base di argomentazioni non illogiche né contraddittorie, valorizzando: la visibilità della caditoia, desunta dalle dichiarazioni della teste [REDACTED] che aveva assistito alla caduta dal balcone della propria abitazione; la conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata, ivi residente; l'assenza di specifiche contestazioni in ordine a tali accertamenti fattuali compiuti dal Tribunale (pag. 9 della sentenza impugnata).



Sulla base di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta della danneggiata avesse avuto quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode, costituendo l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res".

Aggiungasi, ancora, che i due motivi sono altresì inammissibili nella parte in cui si prospetta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché volti a contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie svolto dai giudici del merito.

A tal riguardo, è opportuno ribadire che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo ove si denunci che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (in tal senso, *ex multis*, Sez. 3, Ordinanza n. 36320 del 28/12/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 35263 del 18/12/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 26367 del 07/09/2022; Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

6.2. Il terzo motivo è infondato.

In primo luogo e in via generale, con riferimento al tema della efficacia eziologica della condotta colposa del danneggiato, è appena il caso di osservare che, avendo riguardo la norma di cui all'art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. all'accertamento del nesso di causalità materiale, l'eventuale contributo causale del danneggiato all'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano



soggettivo (da ultimo, diffusamente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26798 del 06/10/2025).

Nel dettaglio, è del tutto destituita di fondamento la deduzione di parte ricorrente allorché asserisce che la rilevanza eziologica del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. può predicarsi unicamente a fronte di una colpa (intesa in senso solamente oggettivo) imprevedibile ed inevitabile.

Ed invero, sul tema della incidenza causale della condotta colposa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. in relazione alla fattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2051 c.c., la giurisprudenza di questa Corte è oramai pacifica nel ritenere che «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani)», caratterizzate, la prima, anche solo dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevocabilità rispetto all'evento pregiudizievole; dovendosi peraltro precisare che questi ultimi concetti – contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente – vanno intesi non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale e, comunque, quanto meno colpose (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024), nelle condizioni date, in quanto



costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile (cfr., in proposito, di recente: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 35966 del 27/12/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28057 del 30/10/2024, nonché, di recente, Sez. 3, Ordinanza n. 26794 del 06/10/2025; e per prime in questi esatti termini Cass., Sez. 3, Ordinanze nn. 2477-2483 del 01/02/2018).

Di questi principi la Corte d'appello ha fatto, invero, piena e corretta applicazione, avendo riconosciuto – sulla base di un tipico accertamento fattuale, non censurabile, in quanto tale, in questa sede e neppure implausibile sul piano logico – che la condotta oggettivamente colposa della vittima avesse assunto efficacia eziologica esclusiva nella causazione dell'evento di danno, tale da ricondurre al rango di mera occasione la relazione (pur) empiricamente esistente con la "res", senza attribuire rilevanza alcuna ai profili della "inevitabilità" e della "imprevedibilità" (cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025).

6.3. Il quarto motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024), «il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, e trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di



legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale.

A fronte del richiamato principio, la prospettazione svolta nell'illustrazione del motivo risulta estranea alla nozione di travisamento indicata dalle Sezioni Unite, impingendo ancora una volta in una errata invocazione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., risultando chiaro che si tratti, invece, di una valutazione logica dell'informazione probatoria tratta dalle risultanze istruttorie.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha invero espressamente valutato le deposizioni testimoniali, attribuendo loro un significato coerente con il complessivo quadro istruttorio.

In quest'ottica, la doglianza in esame si risolve, quindi, nella richiesta di una diversa interpretazione delle prove, estranea al perimetro dell'art. 360 c.p.c.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

8. Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, di generalità ed altri dati identificativi dell'odierna ricorrente, originaria attrice per danni anche non patrimoniali, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida: in favore della Provincia di Salerno, in complessivi Euro 1.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge; in favore del Comune di Mercato San Severino, in complessivi Euro 1.600,00, oltre alle spese forfettarie



nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dell'odierna ricorrente, originaria attrice per danni anche non patrimoniali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 25 febbraio 2026.

Il Presidente
Franco De Stefano

